

T.A. 94/12



47/2009 T.A.

3-81

313

F. Dacomo

Risarcimento

Cimmino

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. Luigi Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 47/2009 R.G., avente ad oggetto: "*Risarcimento danni*", passata in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2012 e vertente

t r a

**Guariniello Lorenzo** (cf. GRN LNZ 35M14 D615Y) e **Guariniello Marcelo Luis** (cf. GRN MCL 69S16 Z600R), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Maio (cf. DME NTN 75E04 G230T), giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliati in Napoli via Firenze n. 66 presso lo studio dell'avv. Giovanni Nasti,

ricorrenti

e

**Regione Campania** (cf. 80011990639), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino,

resistente

**Svolgimento del processo e conclusioni**

Con ricorso notificato in data 29.5.2009 e rinotificato in data 17.11.2009, Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis, nella qualità il primo di proprietario di unità immobiliare sita in Mercato San Severino via Tommaso Sanseverino n. 4/6. ed il secondo di titolare di impresa individuale denominata "Salerno Immobiliare" avente sede nei medesimi locali, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della esondazione del torrente Calvagnola avvenuta in data 13.9.2008, dovuta alla cattiva manutenzione dell'argine: danni quantificati in € 2.486,74.

Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, ed instando per il rigetto della domanda.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza

del 7.5.2012 passava in decisione.

### Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. In primo luogo va ritenuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultando Guariniello Lorenzo proprietario dell'immobile per cui è causa (locale terraneo con due accessi dalla via Sanseverino identificato in catasto alla partita 3486 fg. 12 p.la 510/3) come da atto di compravendita del 13.1.1987 per notar Liguori in Salerno, e Guariniello Marcelo Luis titolare della impresa individuale avente lì sede.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso da parte resistente, il 13.9.2008, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Calvagnola, che è un affluente del fiume Solofrana, tracimò, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare del locale dei ricorrenti. Come accertato dalla polizia municipale del Comune di Mercato S. Severino, prontamente intervenuta, l'alveo del torrente risultava ostruito da un cumulo di detriti di sabbia, pietre e terriccio, e l'argine risultava abbattuto in due punti dai quali fuoriusciva parte dell'acqua che si riversava sulle strade; l'esondazione deve pertanto ritenersi essere stata causata dalla mancanza di manutenzione del torrente, ostruito da vegetazione e detriti, ed inidoneo pertanto a contenere le maggiori portate di acqua in occasione di piogge di intensità sì elevata, ma non tali da costituire evento eccezionale; portate di acqua che pertanto, non trovando possibilità di facile deflusso, avevano esercitato pressione sugli argini del torrente, provocandone la rottura. Ciò impone di ritenere la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, in primis, che il torrente Calvagnola è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania



con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche. la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

Deve pertanto essere esclusa anche la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica. Ed invero, per quanto sia indubbio che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, sia tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponda, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10); pur tuttavia nel presente giudizio manca la prova che il torrente sia annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante




irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a., probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, rileva il Tribunale come non sia stata prodotta alcuna documentazione inerente i danni subiti, se non una elencazione priva di sottoscrizione riportante indicazione di computer e attrezzature di ufficio con il relativo valore. I testi hanno peraltro riferito che l'acqua nel locale ha raggiunto una altezza di circa 30-40 cm, e che gli arredi ed il computer si erano dovuti sostituire. Ritiene peraltro il Tribunale che l'altezza raggiunta dall'acqua ben difficilmente abbia potuto rendere inutilizzabile interamente il computer, considerato che generalmente sia il monitor sia la stampante sono situati su scrivanie e comunque ad una altezza superiore ai 40 cm raggiunta dall'acqua; d'altronde lo stesso legale dei ricorrenti nell'atto di messa in mora del 17.9.2008 ha evidenziato come i danni inerissero "la perdita di varie suppellettili" oltre ai danni alle strutture murarie, senza menzionare in alcun modo i computers.

Deve pertanto ritenersi che il danno abbia riguardato solo in parte le attrezzature informatiche, e per il resto il solo arredamento dell'ufficio; si ritiene equo, in mancanza di prova documentale in ordine al valore dei beni e alle spese sostenute per la loro sostituzione, quantificare il danno nella misura di complessivi € 1.000,00 già attualizzati. Non risultano richiesti danni in relazione alle strutture murarie, per cui il risarcimento è dovuto solo in favore di Guariniello Marcelo Luis, quale titolare della impresa che



aveva sede nei locali allagati ed in cui proprietà deve presumersi fossero gli arredi e le attrezzature. Sull'importo sopra indicato vanno concessi gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo saldo.

Si ritiene equo compensare le spese di lite in relazione alla domanda svolta da Guariniello Lorenzo, e porre a carico della soccombente Regione Campania quelle sopportate dall'altro ricorrente, e liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis nei confronti della Regione Campania; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) Respinge la domanda proposta da Guariniello Lorenzo, con compensazione delle spese di lite.

2) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Guariniello Marcelo Luis dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo; e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 113,56 per spese, € 840,00 per diritti ed € 610,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto,

Napoli 7.5.2012.


IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria PRASCA



CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, il 1 LUG. 2012  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria PRASCA

